



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

Determina Dirigenziale N. 549 del 03/06/2025

Proponente: Il Direttore UOC AFFARI LEGALI

Oggetto: Liquidazione Ordinanza di Accoglimento parziale di Istanza di sospensiva ex art. 283 co. 1) e co. 2) c.p.c. su RG. n. 877-1/24 – Corte di Appello di Napoli, (Caran srl c/ AORN Caserta + altri) avverso l'Ordinanza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere n. cronol. 1889/2024 del 30.01.2024, R.G. n. 10819/2019 (D.A., C.R. c/Caran Srl, AORN CE) — rif. int. 75/2024

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 03/06/2025 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Carmela Zito - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Domenico Sorrentino - UOC AFFARI LEGALI

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Pasquale Cecere

Oggetto: Liquidazione Ordinanza di Accoglimento parziale di Istanza di sospensiva ex art. 283 co. 1) e co. 2) c.p.c. su RG. n. 877-1/24 – Corte di Appello di Napoli, (Caran srl c/ AORN Caserta + altri) avverso l'Ordinanza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere n. cronol. 1889/2024 del 30.01.2024, R.G. n. 10819/2019 (D.A., C.R. c/Caran Srl, AORN CE) — rif. int. 75/2024

Il Direttore UOC AFFARI LEGALI

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e agli atti della UOC, si rappresenta che ricorrono i presupposti per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

PREMESSO

- **che**, i sigg.ri D.A. e C.R., in proprio e quali genitori dei minori, D.M., D.P. e D.S., azionavano giudizio per accertamento tecnico preventivo innanzi al Tribunale di S.M.C.V., giusto RG.n. 9187/2018, ricorso notificato il 16.11.2018 ed assunto al n. di prot. 30154/E;
 - **che**, con deliberazione n. 1018 del 06.12.2018 veniva conferito incarico all'avv. Tiziana Servillo, per la difesa e la rappresentanza di questa Azienda nel giudizio innanzi citato;
 - **che**, con successivo giudizio di merito, ex art. 702 bis c.p.c., azionato innanzi al Tribunale di S.M.C.V. recante R.g.n. 10819/2019 i ricorrenti chiedevano il risarcimento di asseriti danni subiti a seguito del parto cesareo della sig.ra C.R., avvenuto nel novembre 2004;
 - **che**, con determinazione n. 904 del 17/11/2022 veniva conferito incarico legale agli avvocati interni, per la difesa e la rappresentanza di questa Azienda nel giudizio innanzi citato;
 - **che**, con ordinanza n° 1889/2024, resa in data 30/01/2024, il Tribunale adito, nella persona del GU dott.ssa Antonia Schiattarella, accogliendo integralmente le domande dei ricorrenti, ha così provveduto:
"(...) in accoglimento della domanda delle parti ricorrenti, condanna Caran s.r.l. al pagamento del 90% e l'Azienda ospedaliera "Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta" al pagamento del 10% delle seguenti somme; - a favore di D.A. in proprio: - euro 119.232,00; - euro 171.072,00; - euro 34.560,00; - a favore di C.R. in proprio: - euro 122.544,00; - euro 175.824,00; - euro 35.520,00 - a favore di D.A. e C.R., quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore D.M.: - euro 798.945,00; - euro 1.113.379,10; - a favore di D.A. e C.R. quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore D. P.: - euro 1.223.416,00; - euro 1.096.288,67 - a favore di D.A. e C.R. quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore D. S.: - euro: 89.158,00; - euro 328.886,60; - per tutte le somme di cui sopra oltre interessi ex art. 1284 I comma c.c. sulle somme devalutate al momento del fatto di anno in anno rivalutate secondo indici Istat FOI, dalla data del fatto (22.11.2006) fino a quella di pubblicazione della presente sentenza;
2. dichiara inammissibile la domanda della chiamante in causa, Caran s.r.l., nei confronti del chiamato in causa, dott. M. S.;
3. condanna in solido le parti resistenti al pagamento in favore delle parti istanti delle spese di lite che liquida in euro 572,00 per esborsi (oltre oneri della c.t.u dell'ATP già liquidati con separato decreto del giudice dell'ATP) ed euro 168.654,60 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed oltre accessori come per legge e con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari;
4. condanna la parte chiamante in causa al pagamento in favore della parte chiamata in causa delle spese di lite che liquida in euro 11.268,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed oltre accessori come per legge. (...);

Determinazione Dirigenziale

- **che**, con PEC del 26.02.2024 la Società Caran Srl Medicina e Biologia della riproduzione, per il tramite degli avv.ti Luigi Caterino e Jacopo Soluri, notificava atto di appello recante r.g.n. 877/2024, promosso innanzi la Corte di Appello di Napoli, avverso la precitata ordinanza n° 1889/2024 del 30/01/2024, resa nell'ambito del procedimento *ex art. 702 c.p.c.*, RG.n. 10819/2019, dal Tribunale di S. Maria C.V., III Sezione Civile, G.U. dott.ssa Antonia Schiattarella;
- **che**, in data 23.05.2024, con Deliberazione del Direttore Generale n. 621 veniva, pertanto, conferito incarico all'avvocatura interna, ai fini della difesa e della rappresentanza di questa Azienda nel giudizio *de quo*;
- **che**, in data 03.09.2024, l'Avv. Salvatore Capasso e l'Avv. Ernesto Petrillo, quali procuratori di se stessi notificavano l'ordinanza del Tribunale di S.M.C.V. cron. 1889/2024, il decreto di fissazione dell'udienza della Corte di Appello di Napoli unitamente ad atto di precetto, acquisito al prot. gen. n° 25488/e del 04.09.2024;
- **che**, sempre in data 03.09.2024 gli avvocati Salvatore Capasso ed Ernesto Petrillo notificavano la richiamata ordinanza del Tribunale di S.M.C.V. cron. 1889/2024, il decreto di fissazione dell'udienza della Corte di Appello di Napoli unitamente ad atto di precetto, ad istanza del sig. D.A. e sig.ra C.R. in proprio e quali genitori dei minori D.M., D.P. e D.S., acquisito al prot. gen. n° 25487/e del 04.09.2024;
- **che**, nelle more i minori D.M., D.P. e D.S., divenivano maggiorenni;
- **che**, in data 29.11.2024, l'Avv. Salvatore Capasso e l'Avv. Ernesto Petrillo notificavano atto di pignoramento nell'interesse dei signori D.A. e C.R., in proprio e in qualità di genitori di D.P., D.M. e D.S., acquisito al protocollo generale dell'AORN nella medesima data e registrato al n. 35500/E, dando impulso all'azione esecutiva;
- **che**, stante la pendenza dell'appello, l'avvocatura interna, proponeva istanza di sospensione *ex art. 283*, comma 1 e 2, *c.p.c.*, chiedendo la sospensione dell'efficacia della pronuncia di primo grado;
- **che**, la Corte di Appello di Napoli con Accoglimento parziale n. cronol. 161/2025 del 20/01/2025 su RG n. 877-1/24 (*allegata in copia alla presente*) riceveva parzialmente le doglianze espresse dall'AORN Caserta, e, pertanto, così provvedeva:
 - "A) ACCOGLIE parzialmente l'istanza di sospensiva, formulata dall'appellante incidentale AORN Sant'Anna e San Sebastiano, con ricorso del 3 Dicembre 2024; per l'effetto, sospende parzialmente l'efficacia esecutiva della gravata ordinanza *ex art. 702 bis cpc* del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, n. repert. 341/24, pubblicata il 30 Gennaio 2024 (limitatamente alle statuizioni di condanna a carico dell'appellante incidentale AORN Sant'Anna e San Sebastiano); e precisando in misura pari alla giusta metà degli importi liquidati in favore degli odierni appellati, e posti a carico della suddetta AORN;
 - B) CONFERMA la fissazione, in prosieguo di trattazione, dinanzi al C.I., dell'udienza del 20 Maggio 2025 ore 11:00 (per verifica dell'avvenuto deposito dell'elaborato peritale integrativo)."
- **che**, con nota prot. 3339/i del 31.01.2025, questa Azienda prendeva atto dell'Ordinanza del Tribunale di S.M.C.V. n° 1889/2024, pubbl. il 30/01/2024, RG. 10819/2019 e dell'Accoglimento parziale dell'istanza di sospensiva *ex art. 283 co. 1) e co. 2) c.p.c.* su RG. n. 877-1/24 del 20/01/2025;
- **che**, in pari data questa UOC, chiedeva all'avv. Salvatore Capasso e all'avv. Ernesto Petrillo la documentazione di rito al fine di predisporre l'atto determinativo di liquidazione di cui ai richiamati provvedimenti del Tribunale di S.M.C.V. e della Corte di Appello di Napoli;
- **che** veniva ripetutamente richiesto agli avvocati Salvatore Capasso ed Ernesto Petrillo la rinuncia al pignoramento, peraltro azionato sull'Ordinanza n. 1889/2024 resa dal Tribunale di S.M.C.V.;

Determinazione Dirigenziale

- **che** i predetti legali comunicavano di voler proseguire l'azione per conseguire l'assegnazione, salva successiva rinuncia a seguito di pagamento;
- **che**, a tanto, in data 23.03.2025, l'avv. Salvatore Capasso trasmetteva la modulistica e i documenti necessari alla liquidazione in parola, in favore di D.A., C.R., D.M. e D.S. ad eccezione e nelle more di produzione del decreto del Giudice Tutelare necessario per l'incasso delle somme spettanti al sig. D.P.;
- **che**, con deliberazione n. 491 del 30/04/2025, veniva conferito incarico legale agli avvocati interni, per la difesa e la rappresentanza di questa Azienda al fine di promuovere opposizione all'atto di pignoramento presso terzi, iscritto a ruolo in data 11/12/2024 presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere – Sez. Esecuzioni Mobiliari, rubricato al n° 4246/2024 R.G.E.;
- **che**, all'esito dell'Udienza del 15.05.2025, il Giudice adito dichiarava improcedibile l'azione esecutiva promossa dai sigg.ri D.A. e C.R. nella indicata qualità, nei confronti dell'AORN di Caserta;

PRESO ATTO

- **dell'**dell'Ordinanza del Tribunale di S.M.C.V. n° 1889/2024, pubbl. il 30/01/2024, RG. 10819/2019 e del successivo Accoglimento parziale dell'istanza di sospensiva ex art. 283 co. 1) e co. 2) c.p.c. su RG. n. 877-1/24 del 20/01/2025 – Corte di Appello di Napoli – Ordinanza cronol. n. 161/2025;
- **che** per evitare le conseguenze pregiudizievoli per l'Azienda, sia necessario tutelarla dall'aggravio economico determinato da esecuzione forzata, per il recupero delle somme determinate dall'adito Tribunale, così come modificato parzialmente dalla Corte di Appello di Napoli, che oltre ad aggravare l'onere della spesa, comporterebbe il vincolo delle somme presso il tesoriere;
- della intervenuta maggiore età dei sigg.ri D.M., D.P. e D.S., che comporta, in assenza di procura speciale all'incasso, la liquidazione diretta nei propri confronti, ad eccezione del sig. D.P., per il quale si è in attesa della nomina di Amministratore di Sostegno, così come comunicato dagli avv. Capasso e Petrillo con PEC del 23.05.2025;
- **di** dover provvedere alla liquidazione delle somme di cui alla Ordinanza del Tribunale di S.M.C.V. n° 1889/2024, pubbl. il 30/01/2024, RG. 10819/2019, ovvero, dell'Accoglimento parziale dell'istanza di sospensiva ex art. 283 co. 1) e co. 2) c.p.c. su RG. n. 877-1/24 del 20/01/2025, pari a complessivi € **329.921,92** e pertanto:
 - **€ 20.181,56 omnia**, in favore del sig. D.A. di cui **€ 16.243,20** quale quota parte pari alla metà del 10% posto a carico di questa AORN, a titolo di risarcimento del danno, in ossequio dell'Accoglimento parziale dell'istanza di sospensiva ex art. 283 co. 1) e co. 2) c.p.c. su RG. n. 877-1/24 del 20/01/2025 ed **€ 3.537,71** per interessi ex art. 1284 I° comma c.c. sulla somma devalutata al momento del fatto e di anno in anno rivalutata secondi gli indici ISTAT dalla data del fatto (22.11.2006) fino a quella di pubblicazione della sentenza del (30.01.2024) ed ancora **€ 400,65** quali interessi legali sulla somma liquidata all'attualità dalla data della pronuncia a quella di presa d'atto (31/05/2025);
 - **€ 20.742,16 omnia**, in favore del sig. C.R. di cui **€ 16.694,40** quale quota parte pari alla metà del 10% posto a carico di questa AORN, a titolo di risarcimento del danno, in ossequio dell'Accoglimento parziale dell'istanza di sospensiva ex art. 283 co. 1) e co. 2) c.p.c. su RG. n. 877-1/24 del 20/01/2025 ed **€ 3.635,98** per interessi ex art. 1284 I° comma c.c. sulla somma devalutata al momento del fatto e di anno in anno rivalutata secondi gli indici ISTAT dalla data del fatto (22.11.2006) fino a quella di pubblicazione della sentenza del (30.01.2024) ed ancora **€ 411,78** quali interessi legali sulla somma liquidata all'attualità dalla data della pronuncia a quella di presa d'atto (31/05/2025);
 - **€ 118.799,51 omnia**, in favore della sig.ra D.M. di cui **€ 95.616,21** quale quota parte pari alla metà del 10% posto a carico di questa AORN, a titolo di risarcimento del danno, in ossequio

Determinazione Dirigenziale

dell'Accoglimento parziale dell'istanza di sospensiva ex art. 283 co. 1) e co. 2) c.p.c. su RG. n. 877-1/24 del 20/01/2025 ed € **20.824,84** per interessi ex art. 1284 I° comma c.c. sulla somma devalutata al momento del fatto e di anno in anno rivalutata secondi gli indici ISTAT dalla data del fatto (22.11.2006) fino a quella di pubblicazione della sentenza del (30.01.2024) ed ancora € **2.358,46** quali interessi legali sulla somma liquidata all'attualità dalla data della pronuncia a quella di presa d'atto (31/05/2025);

- € **25.970,22 omnia**, in favore della sig.ra D.S. di cui € **20.902,23** quale quota parte pari alla metà del 10% posto a carico di questa AORN, a titolo di risarcimento del danno, in ossequio dell'Accoglimento parziale dell'istanza di sospensiva ex art. 283 co. 1) e co. 2) c.p.c. su RG. n. 877-1/24 del 20/01/2025, ed € **4.552,42** per interessi ex art. 1284 I° comma c.c. sulla somma devalutata al momento del fatto e di anno in anno rivalutata secondi gli indici ISTAT dalla data del fatto (22.11.2006) fino a quella di pubblicazione della sentenza del (30.01.2024) ed ancora € **515,57** quali interessi legali sulla somma liquidata all'attualità dalla data della pronuncia a quella di presa d'atto (31/05/2025);
- € **144.228,47 omnia**, in favore del sig. D.P. (ovvero, all'atto di ricezione della nomina dell'amministratore di sostegno, così come sarà individuato dal Giudice Tutelare); di cui € **115.985,23** quale quota parte pari alla metà del 10% posto a carico di questa AORN, a titolo di risarcimento del danno, in ossequio dell'Accoglimento parziale dell'istanza di sospensiva ex art. 283 co. 1) e co. 2) c.p.c. su RG. n. 877-1/24 del 20/01/2025, ed € **25.370,03** per interessi ex art. 1284 I° comma c.c. sulla somma devalutata al momento del fatto e di anno in anno rivalutata secondi gli indici ISTAT dalla data del fatto (22.11.2006) fino a quella di pubblicazione della sentenza del (30.01.2024) ed ancora € **2.873,21** quali interessi legali sulla somma liquidata all'attualità dalla data della pronuncia a quella di presa d'atto (31/05/2025);

RITENUTO

- **di** dover, dunque, provvedere alla liquidazione della complessiva somma di € **329.921,92** al fine di scongiurare ulteriori aggravii di oneri a carico dell'AORN di Caserta in favore dei sigg.ri D.A. e C.R. in proprio ed ancora, in favore di D.M. e D.S. nelle more divenuti maggiorenni ed ancora in favore di D.P. allorquando sarà trasmesso il provvedimento di nomina dell'amministratore di sostegno da parte del Giudice Tutelare;

CONSIDERATO

- **la** Circolare del Direttore Generale dell'AORN in materia di gestione amministrativa interna degli atti stragiudiziali e giudiziari, acquisita al prot. n. 21950 del 16/07/2020, agli atti dell'ufficio legale;
- **la** disposizione a margine della nota acquisita al prot. 9449 del 18/03/2021 in materia di “Liquidazione Titoli Giudiziari”, agli atti dell'ufficio legale;
- **che**, l'art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, dispone “*Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto*”;
- l'acquisizione delle rispettive autocertificazioni ai sensi dell'art. 3 Legge n. 136 del 13/08/2010 e dell'art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445;
- **che** la presente proposta di determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla vigente normativa in materia;

Determinazione Dirigenziale

DETERMINA

Per le causali in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di:

1. **prendere atto** dell'Ordinanza del Tribunale di S.M.C.V. n° 1889/2024, pubbl. il 30/01/2024, RG. 10819/2019 e dell'Ordinanza della Corte di Appello di Napoli di Accoglimento parziale dell'istanza di sospensiva ex art. 283 co. 1) e co. 2) c.p.c. su RG. n. 877-1/24 del 20/01/2025 (*in allegato istruttorio alla presente*);
2. **prendere atto** delle comunicazioni a mezzo PEC del 23.03.2025 con la quale l'avv. Salvatore Capasso trasmetteva la modulistica e i documenti necessari alla liquidazione in parola, ad eccezione e nelle more di produzione del decreto del Giudice Tutelare di nomina dell'amministratore di sostegno, necessario per l'incasso delle somme spettanti al sig. D.P.;
3. **liquidare** la somma di **€ 20.181,56 omnia**, in favore del sig. D.A. (*autodichiarazione in allegato istruttorio*), di cui **€ 16.243,20** quale quota parte pari alla metà del 10% posto a carico di questa AORN, a titolo di risarcimento del danno, in ossequio dell'Accoglimento parziale dell'istanza di sospensiva ex art. 283 co. 1) e co. 2) c.p.c. su RG. n. 877-1/24 del 20/01/2025 ed **€ 3.537,71** per interessi ex art. 1284 I° comma c.c. sulla somma devalutata al momento del fatto e di anno in anno rivalutata secondi gli indici ISTAT dalla data del fatto (22.11.2006) fino a quella di pubblicazione della sentenza del (30.01.2024) ed ancora **€ 400,65** quali interessi legali sulla somma liquidata all'attualità dalla data della pronuncia a quella di presa d'atto (31/05/2025);
4. **liquidare** la somma di **€ 20.742,16 omnia**, in favore del sig. C.R. (*autodichiarazione in allegato istruttorio*), di cui **€ 16.694,40** quale quota parte pari alla metà del 10% posto a carico di questa AORN, a titolo di risarcimento del danno, in ossequio dell'Accoglimento parziale dell'istanza di sospensiva ex art. 283 co. 1) e co. 2) c.p.c. su RG. n. 877-1/24 del 20/01/2025 ed **€ 3.635,98** per interessi ex art. 1284 I° comma c.c. sulla somma devalutata al momento del fatto e di anno in anno rivalutata secondi gli indici ISTAT dalla data del fatto (22.11.2006) fino a quella di pubblicazione della sentenza del (30.01.2024) ed ancora **€ 411,78** quali interessi legali sulla somma liquidata all'attualità dalla data della pronuncia a quella di presa d'atto (31/05/2025);
5. **liquidare** la somma di **€ 118.799,51 omnia**, in favore della sig.ra D.M. (*autodichiarazione in allegato istruttorio*), di cui **€ 95.616,21** quale quota parte pari alla metà del 10% posto a carico di questa AORN, a titolo di risarcimento del danno, in ossequio dell'Accoglimento parziale dell'istanza di sospensiva ex art. 283 co. 1) e co. 2) c.p.c. su RG. n. 877-1/24 del 20/01/2025 ed **€ 20.824,84** per interessi ex art. 1284 I° comma c.c. sulla somma devalutata al momento del fatto e di anno in anno rivalutata secondi gli indici ISTAT dalla data del fatto (22.11.2006) fino a quella di pubblicazione della sentenza del (30.01.2024) ed ancora **€ 2.358,46** quali interessi legali sulla somma liquidata all'attualità dalla data della pronuncia a quella di presa d'atto (31/05/2025);
6. **liquidare** la somma di **€ 25.970,22 omnia**, in favore della sig.ra D.S. di cui **€ 20.902,23** (*autodichiarazione in allegato istruttorio*), quale quota parte pari alla metà del 10% posto a carico di questa AORN, a titolo di risarcimento del danno, in ossequio dell'Accoglimento parziale dell'istanza di sospensiva ex art. 283 co. 1) e co. 2) c.p.c. su RG. n. 877-1/24 del 20/01/2025, ed **€ 4.552,42** per interessi ex art. 1284 I° comma c.c. sulla somma devalutata al momento del fatto e di anno in anno rivalutata secondi gli indici ISTAT dalla data del fatto (22.11.2006) fino a quella di pubblicazione della sentenza del (30.01.2024) ed ancora **€ 515,57** quali interessi legali sulla somma liquidata all'attualità dalla data della pronuncia a quella di presa d'atto (31/05/2025);
7. **liquidare, altresì**, la somma di **€ 144.228,47 omnia**, in favore del sig. D.P. (*ovvero, all'atto di ricezione della nomina dell'amministratore di sostegno, così come sarà individuato dal Giudice*

Determinazione Dirigenziale

Tutelare); di cui € 115.985,23 quale quota parte pari alla metà del 10% posto a carico di questa AORN, a titolo di risarcimento del danno, in ossequio dell'Accoglimento parziale dell'istanza di sospensiva ex art. 283 co. 1) e co. 2) c.p.c. su RG. n. 877-1/24 del 20/01/2025, ed € 25.370,03 per interessi ex art. 1284 I° comma c.c. sulla somma devalutata al momento del fatto e di anno in anno rivalutata secondi gli indici ISTAT dalla data del fatto (22.11.2006) fino a quella di pubblicazione della sentenza del (30.01.2024) ed ancora € 2.873,21 quali interessi legali sulla somma liquidata all'attualità dalla data della pronuncia a quella di presa d'atto (31/05/2025);

8. **dare mandato** alla UOC Gestione Economico – Finanziaria di procedere al pagamento della somma complessiva di € 329.921,92, ad eccezione della quota di risarcimento, quantificata in complessivi € 144.228,47 in favore del sig. D.P. (*per quest'ultimo - allorquando sarà trasmesso il provvedimento di nomina dell'amministratore di sostegno del Giudice Tutelare*) con imputazione sul fondo “**copertura diretta rischi autoassicurazione**”, n. 2020201470 - rif. **Legal App** 75/24;
9. **dare mandato** alla UOC Gestione Economico - Finanziaria di effettuare il pagamento della tassa di registro del titolo in parola, allorquando sarà nota;
10. **di riservarsi** all'esito dell'appello la ripetizione delle somme;
11. **trasmettere** il presente atto al Collegio Sindacale, alla UOC GEF, all'avv. Ernesto Petrillo, all'avv. Salvatore Capasso ed alla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Campania in esecuzione della disposizione C.d.C. 66- 14/10/2016-PROCCAM-P58.

Il Direttore U.O.C. Affari Legali
avv. Domenico Sorrentino



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l'AORN – VEDI ALLEGATO)

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE

relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto:

Liquidazione Ordinanza di Accoglimento parziale di Istanza di sospensiva ex art. 283 co. 1) e co. 2) c.p.c. su RG. n. 877-1/24 – Corte di Appello di Napoli, (Caran srl c/ AORN Caserta + altri) avverso l'Ordinanza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere n. cronol. 1889/2024 del 30.01.2024, R.G. n. 10819/2019 (D.A., C.R. c/Caran Srl, AORN CE) — rif. int. 75/2024

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €329.921,92

- è di competenza dell'esercizio 2025 , imputabile al conto economico 2020201470 - Fondo rischi copertura dir.rischi(autoassicuraz) da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 03/06/2025

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Carmela Zito